

Alle Aziende associate

*Pubblicata sul sito web del Fondo e all'interno dell'Area Riservata Aziende
In corso di trasmissione via mail alle Aziende associate*

Milano, 30/06/2026
Prot. n. E/286677/2026

Oggetto: Riforma della previdenza complementare (Legge n. 199/2025) – introduzione del meccanismo di adesione automatica e nuovi obblighi informativi datoriali dal 1° luglio 2026.

INDICE

Premessa

1. Quadro normativo e tipologie di lavoratori
 2. Funzionamento ed effetti dell'adesione automatica
 3. Adempimenti operativi per le Aziende
 4. Dal silenzio-assenso all'adesione automatica
 5. Avviso comune del 26/05/2026
- Documenti allegati e link utili

Premessa

Con la presente circolare si illustrano le principali novità introdotte dalla Legge n. 199/2025, che ha riformato l'articolo 8 del D. Lgs. n. 252/2005.

A partire dalle assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026, entra in vigore il nuovo meccanismo di **adesione automatica** dei lavoratori¹ alla previdenza complementare.

Tale disciplina si applica ai **lavoratori dipendenti del settore privato** (sia di prima assunzione che con precedenti esperienze lavorative) che, a partire dal 1° luglio 2026, attivino un **nuovo rapporto di lavoro**.

La riforma comporta un **obbligo informativo e di verifica** in capo al datore di lavoro contestualmente all'atto dell'assunzione. Al fine di supportare le Aziende in indirizzo, si fornisce un modello *fac-simile* di **"Informativa aziendale ai lavoratori"** che alleghiamo alla presente.

Tali novità **non** riguardano chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30/06/2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Nei riguardi di questi ultimi non è previsto alcun adempimento informativo a carico dei datori di lavoro circa le novità sopravvenute.

Di seguito si riepilogano il quadro normativo, le distinzioni tra le tipologie di lavoratori e i relativi adempimenti operativi da porre in essere a partire dal 1° luglio 2026.

1. Quadro normativo e tipologie di lavoratori

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'informativa dettagliata sugli accordi/contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sul funzionamento del meccanismo di adesione automatica a COMETA, sulle opzioni a lui riservate in termini di forma pensionistica di destinazione, sulle alternative disponibili e sulla relativa tempistica.

Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che, al momento della prima assunzione, il lavoratore sia considerato "aderente" alla previdenza complementare. Conseguentemente, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del lavoratore è già di per sé destinato, in forza di quanto previsto dal D. Lgs. n.

¹ L'uso, nella presente circolare, del genere maschile è da intendersi riferito ai lavoratori e alle lavoratrici e risponde solo ad esigenze di semplicità linguistica.

252/2005, ad essere devoluto a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore rinunci all'adesione automatica nel termine di 60 giorni.

La normativa distingue le modalità di gestione in base alla **storia lavorativa** del dipendente:

A) Lavoratori di “prima assunzione”

- **Definizione:** lavoratori assunti per la prima volta in qualità di dipendenti privati.
- **Adempimento:** l'azienda è tenuta a consegnare l'**informativa**, avendo cura di farsene rilasciare copia sottoscritta come ricevuta. Unitamente all'**informativa**, è tenuta a consegnare anche il **Modulo per la scelta sulla destinazione del TFR**.
- **Regola:** qualora il lavoratore non esprima una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'**adesione automatica** a COMETA. In caso di presenza di più forme pensionistiche collettive di riferimento, rileva quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo collettivo aziendale. In assenza di contrattazione collettiva applicabile che individui il fondo pensione di destinazione, l'adesione automatica del TFR avviene *ex lege* verso il fondo residuale individuato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2020, n. 85, **ovvero COMETA**².
- **Opzioni del lavoratore:** entro i **60 giorni** dalla data di assunzione, il lavoratore può **rinunciare** all'adesione automatica, aderendo esplicitamente a COMETA (oppure scegliendo una forma pensionistica complementare diversa), mediante compilazione del modulo di adesione (ad esempio perché vuole versare solo il TFR o una parte di esso oppure vuole scegliere di versare un contributo a proprio carico superiore al contributo minimo previsto oppure vuole scegliere un comparto diverso da quello di *default*³), oppure lasciando che il TFR maturi secondo il regime ordinario in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS ex art. 2120 c.c.⁴).

La rinuncia ha efficacia *ex tunc* e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell'adesione, qualificandosi come causa estintiva dell'adesione automatica regolata dalla normativa.

B) Lavoratori “non di prima assunzione” (“riassunti”)

- **Definizione:** lavoratori neoassunti con pregresso lavoro come dipendente privato (“riassunti”).
- **Adempimento:** in fase di assunzione l'azienda è tenuta a consegnare l'**informativa**, avendo cura di farsene rilasciare copia sottoscritta come ricevuta, siglando le dichiarazioni ivi riportate. Unitamente all'**informativa**, è tenuta a consegnare anche il **Modulo per la scelta sulla destinazione del TFR**.

L'azienda è, inoltre, tenuta a verificare la scelta già compiuta in passato dal lavoratore per conoscere se:

- 1) **ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare** (con conferimento totale o parziale del TFR): la scelta di **adesione** alla previdenza complementare **rimane efficace** e il lavoratore ha 60 giorni di tempo dall'assunzione per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data.

² In tal caso, l'adesione automatica comporta la destinazione a COMETA dell'intero TFR. Non essendovi, in questo caso, uno specifico fondo previsto dagli accordi/contratti collettivi, non saranno dovute a COMETA contribuzioni di parte datoriale e del lavoratore. In presenza di accordi/contratti collettivi che prevedono una forma pensionistica di riferimento, nel caso in cui detta forma non sia adeguata ad accogliere le adesioni automatiche, saranno dovute a COMETA anche le contribuzioni di parte datoriale e del lavoratore.

³ L'adesione esplicita a COMETA comporta l'iniziale conferimento dei contributi al Comparto REDDITO: a seguito della ricezione della lettera di benvenuto, l'aderente può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di 12 mesi e senza costi.

⁴ Sul punto sia consentito rinviare alla Circolare INPS n. 12 del 05/02/2026.

In questo caso non è possibile decidere di mantenere il TFR in azienda *ex art. 2120 c.c.* e scatterà l'adesione automatica a COMETA, a meno che il lavoratore non scelga nei 60 giorni di aderire esplicitamente a COMETA (oppure scegliendo una forma pensionistica complementare diversa), mediante compilazione del modulo di adesione (ad esempio perché vuole versare solo il TFR o una parte di esso oppure vuole scegliere di versare un contributo a proprio carico superiore al contributo minimo previsto oppure vuole scegliere un comparto diverso da quello di *default*⁵); in caso di presenza di più forme pensionistiche collettive di riferimento, rileva quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo collettivo aziendale. In assenza di contrattazione collettiva applicabile che individui il fondo pensione di destinazione, l'adesione automatica del TFR avviene *ex lege* verso il fondo residuale individuato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2020, n. 85, **ovvero COMETA**⁶.

Nel caso di iscrizione precedente a COMETA, il lavoratore proseguirà l'adesione con il nuovo datore di lavoro.

NOTA BENE: l'adesione automatica riguarda soltanto coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare. Se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore **non** ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

- 2) **non ha alcuna adesione in essere alimentata da TFR:** in questo caso **non scatta** l'adesione automatica e il TFR continua a maturare secondo il regime ordinario in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS *ex art. 2120 c.c.*⁷).

Rientrano in questa casistica coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno **riscattato interamente** la posizione individuale maturata: costoro non sono interessati dall'adesione automatica.

Resta in ogni caso salva la possibilità per il dipendente di conferire esplicitamente il TFR maturando (e le altre fonti contributive) ad un fondo pensione in qualsiasi momento.

2. Funzionamento ed effetti dell'adesione automatica

Qualora il lavoratore non esprima una volontà contraria entro il termine perentorio di **60 giorni** dall'assunzione, nel caso di lavoratore di prima assunzione (**A**) o lavoratore non di prima assunzione che ha già in essere un'adesione con conferimento totale o parziale di TFR (**B.1**) si attiva il meccanismo di adesione automatica con i seguenti effetti:

- **Destinazione del TFR:** al fondo pensione collettivo di riferimento confluirà l'intero importo del TFR maturando a partire dalla data di assunzione.
- **Quote di contribuzione:** oltre al TFR, verranno attivati anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, secondo la misura definita dagli accordi collettivi applicabili (i cui dettagli sono consultabili nella Scheda "I Destinatari e i Contributi" contenuta nella Parte I della Nota informativa del fondo pensione collettivo di destinazione).
- **Deroga sulla misura del TFR:** il TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore scelga esplicitamente (entro i 60 giorni) di destinarne una percentuale inferiore secondo quanto previsto dagli

⁵ Vedi nota 3

⁶ Vedi nota 2

⁷ Vedi nota 4

accordi/contratti collettivi applicabili. Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, qualora i contratti collettivi non prevedano specifiche disposizioni, è possibile destinare il TFR in misura non inferiore al 50%. **Per detta categoria di lavoratori il CCNL dei lavoratori metalmeccanici individua la misura del TFR nel 40%.**

- **Esenzione dalla contribuzione individuale:** la quota a carico del lavoratore **non** è obbligatoria se la sua retribuzione annuale lorda (RAL) risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In questo caso, entro i 60 giorni successivi all'assunzione, il dipendente può richiedere, con apposita dichiarazione scritta al datore di lavoro, di non voler destinare la contribuzione a proprio carico, mantenendo i versamenti del TFR e del contributo datoriale.
- **Decorrenza e tempistiche dei versamenti:** l'adesione automatica decorre dalla data di assunzione. I flussi contributivi dovranno essere trasmessi a COMETA in corrispondenza della prima scadenza utile prevista dalla periodicità di versamento attualmente stabilita dal CCNL dei lavoratori metalmeccanici successiva al termine dei 60 giorni, coprendo retroattivamente quanto dovuto dall'inizio del rapporto di lavoro.

Esempi:

- per un lavoratore di prima assunzione in data 01/07/2026, che entro 60 giorni non rinuncia all'adesione automatica, l'azienda provvede entro il 20/10/2026 (scadenza dei versamenti relativi al II trimestre 2026) a comunicare al Fondo l'adesione automatica mediante compilazione della distinta contributiva e al versamento della contribuzione relativa al periodo luglio, agosto e settembre;
- per un lavoratore di prima assunzione in data 01/09/2026, il termine dei 60 giorni entro il quale potrà rinunciare si pone a cavallo dei due trimestri: se il lavoratore entro 60 giorni non rinuncia all'adesione automatica, il versamento sarà operato dall'azienda entro il 20/01/2027 (settembre, ottobre, novembre e dicembre).
- **Linee di investimento:** gli importi saranno inizialmente indirizzati verso percorsi di investimento coerenti con l'età anagrafica dell'aderente. Il lavoratore potrà comunque modificare la linea di allocazione in ogni momento e senza costi, seguendo le indicazioni contenute nella lettera di benvenuto che riceverà da COMETA.

COMETA dichiara di essere idoneo a raccogliere, dal 1° luglio 2026, le adesioni automatiche. In conformità alla Delibera COVIP del 23/06/2026, recante *“Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199”*, detta dichiarazione di idoneità è stata pubblicata in data 30/06/2026 sul sito web del Fondo, sezione “COMUNICAZIONI” (<https://www.cometafondo.it/comunicazioni/cometa-idoneo-a-raccogliere-adesioni-automatiche/>)

In qualità di fondo residuale individuato dal D.M. 31 marzo 2020 n. 85, COMETA accoglierà anche le adesioni automatiche destinate a fondi che non risultano adeguati alle suddette Istruzioni.

CASI PARTICOLARI:

- **Contratto a tempo determinato:** l'adesione automatica trova applicazione anche in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, purché di durata **non** inferiore a 2 mesi: se il rapporto di lavoro cessa prima della scadenza del periodo di 60 giorni, l'adesione automatica non esplica i suoi effetti.

Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti 60 giorni.

- **Periodo di prova:** l'adesione automatica si perfeziona allo scadere dei 60 giorni **a prescindere** dalla durata dell'eventuale periodo di prova contrattuale. Se il periodo di prova fosse trimestrale e non dovesse essere superato al termine del trimestre, allo scadere dei 60 giorni scatta comunque l'adesione automatica (ferma restando la periodicità trimestrale dei versamenti contributivi). Qualora l'accordo/contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro preveda che durante il periodo di prova non spetta la contribuzione alla previdenza complementare, il datore di lavoro sarà tenuto a versare al fondo destinatario dell'adesione automatica solo il TFR che matura dalla data di assunzione, mentre la contribuzione piena sarà versata in base a quanto previsto dagli accordi/contratto collettivo dopo il superamento del periodo di prova.

3. Adempimenti operativi per le Aziende

Al fine di garantire la corretta gestione delle procedure e la conformità normativa, sottoponiamo alla Vs. attenzione un possibile **flusso operativo** per ciascun lavoratore assunto a partire dal 1° luglio 2026:

- **All'atto dell'assunzione:** consegnare al dipendente il documento denominato **“Informativa sui meccanismi di adesione automatica alla previdenza complementare”**, acquisire necessariamente le dichiarazioni ivi riportate, facendo sottoscrivere la relativa **ricevuta di consegna e presa visione** posta in calce alla suddetta informativa.
- **Raccolta del “Modulo per la scelta sulla destinazione del TFR” entro 60 giorni:** **Sezione 1** se lavoratore di prima assunzione come dipendente privato; **Sezione 2** se lavoratore con precedenti rapporti di lavoro dipendente privato con in essere un'adesione a previdenza complementare già alimentata in tutto o in parte d TFR.

N.B. il lavoratore con precedenti rapporti di lavoro privato che dichiara di NON avere in essere un'adesione alla previdenza complementare alimentata in precedenza da TFR totale o parziale, viene informato del fatto che il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS e che non opera l'adesione automatica. Potrà aderire esplicitamente in qualsiasi momento alla previdenza complementare compilando il modulo di adesione di COMETA (o di altra forma pensionistica complementare).

Nelle more della pubblicazione del modello ufficiale che sarà adottato con Decreto interministeriale, è possibile utilizzare il *draft* pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponibile al seguente *link*: <https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/comunicazione/notizie/dal-1-deg-luglio-2026-entra-vigore-ladesione-automatica-alla-previdenza-complementare>

- **Gestione dell'adesione automatica:** scaduti i 60 giorni, in caso di adesione automatica, l'azienda dovrà attivare i flussi informativi presso COMETA (o altro fondo pensione collettivo di destinazione) e procedere all'attivazione dei flussi contributivi, compreso quanto spettante dalla data di assunzione.

AVVERTENZA

Le procedure recanti le specifiche tecniche e le istruzioni operative per il versamento dei flussi contributivi sono in fase di revisione. Si fa pertanto espressa riserva di trasmettere una successiva comunicazione.

In questa sede vale fin da ora richiamare l'attenzione delle Aziende sui seguenti profili:

A) ADESIONE AZIENDA

Se l'azienda non è aderente a COMETA è necessario formalizzare la registrazione compilando il MODULO DI ADESIONE AZIENDA, disponibile dal sito *web* – sezione AZIENDE. In mancanza del

censimento dell'azienda il Fondo non è posto nelle condizioni di attribuire, sulle posizioni individuali degli iscritti, le contribuzioni versate.

B) CONTRIBUZIONE

Per le “adesioni automatiche” l'azienda è tenuta a trasmettere al Fondo, per il tramite delle funzionalità rese disponibili all'interno dell'Area Riservata Aziende, una distinta di contribuzione, recante, oltre alle informazioni di carattere contributivo, anche informazioni anagrafiche funzionali alla corretta instaurazione del rapporto associativo: dovranno essere compilati obbligatoriamente i campi della distinta di contribuzione relativi a INDIRIZZO – CAP CITTÀ e PROV, quelli relativi ai recapiti del lavoratore (*i.e.* indirizzo comprensivo del numero civico, CAP, città e provincia). Dovrà altresì essere indicata la data di assunzione, che consentirà al Fondo di “classificare” il tipo di adesione del lavoratore.

Si fa presente che, in difetto delle suddette informazioni, il Fondo non è posto nelle condizioni di trasmettere al lavoratore con “adesione automatica” la c.d. lettera di benvenuto, recante la conferma dell'avvenuta adesione, le informazioni funzionali a consentirgli l'esercizio delle prerogative individuali, e il comparto di investimento *life cycle*.

Ricordiamo che per gli aderenti con “adesione automatica”, la base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dall'attuazione ed esecuzione delle previsioni normative, come è per la fattispecie qui in esame, *ex art.* 8 del D. Lgs. n. 252/2005, come modificato dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

4. Dal silenzio-assenso all'adesione automatica

A seguito delle novità introdotte con la Legge di Bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025), si intende superata la figura degli aderenti “taciti” (iscritti con il meccanismo del silenzio-assenso) in favore della nuova disciplina dell'adesione automatica, come evidenziato nella tabella comparativa riportata di seguito:

<u>Caratteristica</u>	Silenzio assenso (assunti fino al 30/06/2026)	Adesione automatica (assunti dal 01/07/2026)
Tempo di scelta	6 mesi	60 giorni
Oggetto del versamento	TFR maturando	contribuzione piena (TFR + quota datore + quota lavoratore)
Decorrenza economica	dal 7° mese in poi	dalla data di assunzione (retroattiva)
Comparto di <i>default</i>	comparto garantito	percorso o linea di investimento coerente con il profilo dell'aderente
Fondo Tesoreria INPS	Regolato dalla L. n. 296/2006	Modificato dalla L. Bilancio 2026 (estensione soglie datoriali)

5. Avviso comune del 26/05/2026

Si ritiene utile richiamare i punti chiave dell'**Avviso comune del 26/05/2026**:

1. Il **contributo del datore di lavoro** nasce esclusivamente all'interno del CCNL. È un elemento del trattamento retributivo e **non può essere "portato via"** verso forme pensionistiche private (fondi pensione aperti o PIP), a meno che lo stesso CCNL non lo preveda esplicitamente.

Al riguardo si riporta, di seguito, la disposizione di cui all'**art. 15 del CCNL** per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti:

*"L'obbligo contributivo [ndr. il contributo datoriale], così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese **solo ed esclusivamente** nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo **COMETA** di cui al primo comma".*

2. il combinato disposto dell'articolo 8 (commi 1 e 2) e dell'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata, lega la destinazione del contributo datoriale, **anche in caso di trasferimento**, ai soli fondi pensione negoziali. Qualsiasi eventuale deroga deve essere stabilita dalla fonte istitutiva, ovvero dal CCNL.
3. Una liberalizzazione selvaggia non favorisce la sana concorrenza. Al contrario, indebolisce i fondi pensione negoziali paritetici, senza scopo di lucro, a unico vantaggio degli intermediari finanziari e assicurativi.

*** **

RingraziandoVi fin da ora per la consueta collaborazione, si conferma che i servizi di assistenza del Fondo sono a disposizione per fornire supporto in questa fase di transizione e per qualsiasi chiarimento di natura tecnica o procedurale dal lunedì al venerdì, al numero 0422/1745973, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00. I picchi di telefonate si concentrano nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 15.00-17.00 e, in questi momenti di maggiore congestione, i tempi di attesa potrebbero dilatarsi.

Cordiali saluti.

Fondo Pensione Cometa

Documenti allegati e *link* utili

- Modello di informativa sui meccanismi di adesione automatica alla previdenza complementare, comprensivo di ricevuta di presa visione e sottoscrizione delle dichiarazioni ivi riportate (si precisa che detto modello non è vincolante per le scelte organizzative e gestionali di ciascuna azienda)
- Sito web COVIP: <http://www.covip.it>
- Direttive Covip del 19/06/2026 in materia di adesione automatica <https://www.covip.it/normativa/fondi-pensione/atti-generali-covip/deliberazione-del-19-giugno-2026-direttive-in-materia>
- Istruzioni Covip del 23/06/2026 in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o le linee di investimento nei quali sono investiti i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicite: https://www.covip.it/sites/default/files/provvedimenti/istruzioni_life_cycle_23_06_2026.pdf
- Draft del modulo per la scelta di destinazione del TFR: <https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/comunicazione/notizie/dal-1-deg-luglio-2026-entra-vigore-ladesione-automatica-alla-previdenza-complementare>
- FAQ del Ministero del Lavoro dedicate all'adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR: <https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq>

INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(ai sensi dell'art. 8, co. 8 e 9-*bis*, del D. Lgs. n. 252/2005, come modificato dalla L. n. 199/2025 – per le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026)

Gentile Lavoratrice / Egregio Lavoratore,
considerato l'avvio del Suo rapporto di lavoro ed in conformità agli obblighi di legge previsti dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 252/2005, la scrivente Società Le fornisce la presente informativa dettagliata in merito agli accordi/contratti collettivi applicabili, al funzionamento del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e alle opzioni a Lei riservate.

1. Quadro normativo e tipologie di lavoratori

La Legge prevede che ogni lavoratore venga informato sugli accordi/contratti collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica al fondo pensione e sulle relative tempistiche.

La normativa distingue gli obblighi informativi e le modalità di gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Sua precedente storia lavorativa:

A) Lavoratori di "Prima Assunzione" (assunti per la prima volta come dipendenti privati)

Rientra in questa casistica se è stato assunto per la prima volta come lavoratore dipendente privato. In tal caso, qualora non venga esplicitata tramite la modulistica allegata alla presente una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica a COMETA (o altro fondo collettivo di riferimento).

È possibile rinunciare all'adesione automatica compilando il modulo per la scelta sulla destinazione del TFR e aderendo esplicitamente a COMETA (o altro fondo pensione) oppure lasciando che il TFR maturi secondo il regime ordinario in azienda o presso il Fondo Tesoreria Inps ai sensi dell'art. 2120 c.c. e con relativa tassazione di minor favore.

B) Lavoratori "Non di Prima Assunzione" (neoassunti con precedente rapporto di lavoro come dipendenti privati – "Riassunti")

Se ha già avuto precedenti rapporti di lavoro come dipendente privato, in fase di assunzione l'azienda è tenuta a verificare la scelta da Lei già compiuta in passato. A tal fine, Le viene richiesto di rilasciare un'apposita dichiarazione per attestare se:

1. **Ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR:** se ha già una forma pensionistica attiva, ha **60 giorni di tempo** dalla data di assunzione per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data. In mancanza di indicazioni, scatterà il meccanismo di adesione automatica come descritto di seguito. Non è possibile invece decidere che il TFR maturi in azienda/Inps secondo le norme dell'art. 2120 c.c.

NOTA BENE: Qualora nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non è interessato dall'adesione automatica.

L'adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare. Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma Lei non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, Lei rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

2. **Non ha alcuna adesione in essere con versamento di TFR totale o parziale:** in questo caso non scatta l'adesione automatica e il TFR continua a maturare secondo l'art. 2120 c.c. con tassazione meno favorevole rispetto a quella della previdenza complementare. È sempre possibile rivedere tale scelta e conferire il TFR maturando alla previdenza complementare.

2. Accordi/contratti collettivi applicabili, funzionamento ed effetti dell'adesione automatica

Gli accordi/contratti applicabili al Suo rapporto di lavoro sono i seguenti:

In base a tali accordi il **Fondo pensione collettivo di riferimento per l'adesione automatica è COMETA (Albo COVIP n. 61)** /sono:..... n. albo Covip.....¹

La Scheda "I destinatari e i contributi" contenuta nella Parte I della Nota informativa di COMETA (o altro Fondo pensione) fornisce dettagli circa il TFR maturando da destinare (che l'adesione automatica prevede per l'intero importo, ma che il lavoratore, nelle ipotesi in cui il TFR parziale è consentito, può scegliere di destinare in forma parziale attivando un'adesione esplicita nei 60 giorni dalla data di assunzione) e la misura dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore come definiti dagli accordi applicabili. In particolare, è prevista la contribuzione datoriale pari a

Qualora non si esprima una volontà contraria entro il termine perentorio di **60 giorni** dall'assunzione, se è un neoassunto (caso A) o un riassunto con un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR (caso B.1), si attiverà il meccanismo di adesione automatica con i seguenti effetti:

- **Destinazione delle risorse:** A COMETA (o altro Fondo pensione) confluirà l'intero importo del TFR maturando. Inoltre, verranno attivati anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
- **Tempistica dei versamenti:** I flussi contributivi cominceranno a confluire a COMETA (o altro Fondo pensione) a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni, coprendo retroattivamente quanto dovuto dalla data di assunzione, nel rispetto delle periodicità stabilita dal contratto collettivo.
- **Decorrenza dell'adesione:** L'adesione automatica decorre formalmente dalla data di assunzione.
- **Linee di investimento:** Gli importi saranno inizialmente indirizzati verso percorsi di investimento coerenti con l'età anagrafica. Resta salva la facoltà di modificare in ogni momento la linea di allocazione come sarà indicato nella lettera di benvenuto che riceverà da COMETA (o altro Fondo pensione).
- **Lettera di benvenuto:** COMETA (o altro Fondo pensione) Le invierà una comunicazione di avvenuta adesione automatica, informandola del percorso o della linea di investimento di destinazione, della possibilità di cambiare tale allocazione senza costi, anche prima del termine statutario di 12 mesi, e delle modalità per prendere visione della Nota informativa e di ogni altra documentazione utile a comprendere i diritti connessi alla partecipazione al Fondo.

3. Avvertenze

- È possibile destinare esplicitamente il TFR maturando nella diversa misura (percentuale) eventualmente prevista dall'accordo o contratto collettivo di riferimento. Per i lavoratori metalmeccanici iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993 è possibile destinare il TFR nella misura minima del 40%².
- La contribuzione a carico del lavoratore **non è obbligatoria** se la retribuzione annuale lorda (RAL) risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In tale circostanza, ha la facoltà, dichiarandolo per iscritto, di non versare la quota di contribuzione minima contrattuale prevista a Suo carico, lasciando attivi il conferimento del TFR e della contribuzione datoriale prevista dagli accordi/contratti collettivi applicabili.

4. Adempimenti e modulistica da consegnare

La invitiamo gentilmente a prendere visione, compilare e restituire all'Azienda, **entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione**, oltre alla presente informativa appositamente sottoscritta, il MODULO PER LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) compilato nella sezione corrispondente al Suo profilo:

- Se lavoratore di prima assunzione come dipendente privato: **compilare Sezione 1 del MODULO.**

¹**Assenza di contrattazione collettiva:** in mancanza di uno specifico fondo previsto dagli accordi/contratti collettivi, l'adesione automatica avverrà verso il **Fondo Pensione COMETA** (N. iscrizione Albo COVIP: 61), al quale verrà devoluto esclusivamente l'intero TFR.

² Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993, qualora i contratti collettivi non contengano previsioni specifiche sulla destinazione del TFR, è possibile destinare una misura minima non inferiore al 50%.

- Se lavoratore con precedenti rapporti lavorativi come dipendente privato **CON** in essere un'adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR: **compilare Sezione 2 del MODULO.**
- Se lavoratore non di prima assunzione **SENZA** adesione in essere alla previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR: **Barrare esclusivamente l'apposita casella a pagina 2 del MODULO** che informa l'interessato del fatto che il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria Inps, non deve dunque compilare alcuna sezione del Modulo. Per tale lavoratore non opera l'adesione automatica. È possibile aderire esplicitamente alla previdenza complementare in ogni momento compilando il modulo di adesione di COMETA (o di altro Fondo pensione)

Ricevuta di consegna e presa visione *(da restituire firmata dal lavoratore)*

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 C.F. _____ assunto in data _____

dichiara **(siglare obbligatoriamente una delle voci seguenti)**

- ☐ di essere un lavoratore di prima assunzione come dipendente privato (vedi caso A di cui sopra)
- ☐ di essere un riassunto con in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR (vedi caso B.1 di cui sopra)
- ☐ di essere un riassunto senza adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR (vedi caso B.2 di cui sopra)
- e di aver ricevuto in data odierna copia della presente informativa e della relativa modulistica obbligatoria (Modulo per la destinazione del TFR).

Luogo e data, _____

Firma del Lavoratore per presa visione _____